

LXXXVª TORNATA

LUNEDÌ 20 DICEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commissione per gli auguri di Capo d'anno alle L.L. MM. (nomina di)	pag. 2418
Congedi	2418
Disegni di legge (approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1919, n. 2098, che proroga le elezioni per tutti i collegi di probiviri »	2439
(discussione di):	
« Provvedimenti a favore dei pensionati di guerra »	2420
Oratori:	
CAMPELLO	2423
DA COMO	2424
GIARDINO, <i>relatore</i>	2420
ROSSI, <i>ministro delle colonie</i>	2420
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la costituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari »	2431
Oratori:	
FERA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	2431, 2432, 2433, 2436, 2437, 2438, 2439
POLACCO, <i>relatore</i>	2431, 2432, 2434, 2436, 2438, 2439
Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso »	2410
Oratori:	
FERA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	2411
TAMASSIA, <i>relatore</i>	2440
(rinvio di)	2430
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1774 concernente gli onorari e gli altri diritti dei Procuratori legali »	2430

Oratori:	
FERA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	2430
CANNAVINA	2430
Interrogazioni (annuncio di)	2443, 2446
(svolgimento di)	2418
« Del senatore Rebaudengo al ministro di agricoltura per sapere se sia a sua conoscenza che gli agricoltori della provincia di Cuneo lamentano la mancata distribuzione di concimi fosfatici e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare per ovviare a siffatta deficienza così nociva all'incremento delle colture alimentari »	2418
Oratori:	
PALLASTRELLI, <i>sottosegretario di Stato per l'agricoltura</i>	2418
RERAUDENGO	2419
« Dei senatori Reynaudi, Grandi e Frola all'onorevole ministro del tesoro ed al sottosegretario di Stato per le pensioni, sui provvedimenti che intendono adottare in ordine ai voti espressi dalla Commissione senatoriale che ha riferito sul disegno di legge: Provvedimenti a favore dei pensionati di guerra »	2443
Oratori:	
BIANCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra</i>	2443, 2445
FROLA	2445
REYNAUDI	2445
Mozione (presentazione di)	2442
Petizione (sunto di)	2418
Relazioni (presentazione di)	2442
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2430, 2442

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, della marina, della istruzione pubblica, il sottosegretario per l'assistenza militare e la pensioni di guerra, per

gli affari esteri, per l'agricoltura e per la giustizia e gli affari di culto.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i seguenti senatori:

Barbieri di giorni 15, Bertetti di giorni 20, Cataldi di giorni 15, Orlando di giorni 15, Tecchio di giorni 20, Triangi di giorni 12.

Non facendosi osservazioni in contrario, i congedi si intendono accordati.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del sunto di una petizione.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il signor Fornalè Adriano, brigadiere postale in pensione, fa voti perché sia sollecitamente liquidata la pensione a lui spettante.

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. Si procederà alla estrazione a sorte della Commissione dei senatori che, insieme alla Presidenza, recheranno alle LL. MM. gli auguri di Capo d'Anno.

La Commissione si compone di nove membri effettivi, e tre supplenti.

Risultano sorteggiati come membri effettivi i senatori Chiappelli, Bertetti, Cipelli, D'Andrea, De Petra, Vigliani, Mazziotti, Grimani, Piaggio; supplenti i senatori Giusti del Giardino, Bensa e Malfatti.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Rebaudengo, al ministro di agricoltura, « per sapere se sia a sua conoscenza che gli agricoltori della provincia di Cuneo lamentano la mancata distribuzione di concimi fosfatici, e in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare per ovviare a siffatta deficienza così nociva all'incremento delle colture alimentari ».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

PALLASTRELLI, *sottosegretario di Stato all'agricoltura*. Io devo ringraziare l'onorevole senatore Rebaudengo per avere interrogato il Ministero di agricoltura circa l'importante questione dell'approvvigionamento dei concimi chimici. La sua domanda dà modo di soddisfare al vivo desiderio del Governo e particolarmente del ministero di agricoltura, di dire al Senato qualche cosa intorno a questo importantissimo argomento riguardante i concimi chimici, base può dirsi della produzione nell'agricoltura razionale e credo affermando questo di non esagerare. Fu quindi preoccupazione costante del Ministero di agricoltura, compreso, ripeto, dell'importanza che ha, per l'aumento della produzione agraria, l'uso dei concimi chimici, quella di procurare quanto più fosse possibile di materie prime per la produzione dei fosfati.

Il Senato sa, ed io non indugio a dimostrarlo, tutte le trattative che si sono svolte lo scorso anno, per ottenere dalla Francia, la principale fornitrice di fosforiti, questa materia prima. Col mio breve discorso mi riferisco invece agli ultimi tempi. Il Ministero di agricoltura fece ogni sforzo, riunendo gli industriali fosfateri italiani, mandando dei suoi funzionari in Francia per ottenere che le società minerarie francesi, produttrici di fosforiti, dessero all'Italia il quantitativo massimo possibile. Quale avrebbe dovuto essere questo quantitativo? Basta pensare che durante il periodo della guerra da 11,000,000 circa di quintali di perfosfato eravamo scesi a 4,000,000 per comprendere come debba essere nostra preoccupazione di riportarci al più presto almeno al quantitativo di perfosfati consumati avanti la guerra, perchè altrimenti sarebbe inutile ogni speranza d'aumento della produzione. Nelle ultime trattative svolte con la Francia si riuscì ad ottenere che la Francia fissasse per l'Italia un contingente minimo di tonnellate di fosforiti e precisamente: 325,000 se la produzione delle fosforiti tunisine ed algerine si limitasse a 2,000,000 di tonnellate; il 50 per cento sul di più che si produrrà nelle miniere francesi fino ad arrivare ai 2,300,000 tonnellate; inoltre il 30 per cento sulla ulteriore produzione. Quindi se, come speriamo, la produzione di fosforiti francesi sarà di 2,300,000 tonnellate, noi potremo avere circa 475,000 tonnellate di fosforiti che tradotti in quintali di perfosfati danno

circa il doppio. Se consideriamo poi che procureremo di avere un po' di fosforiti dall'Egitto e se aggiungiamo quanto è intenzione nostra di ottenere anche dagli Stati Uniti con l'importazione che speriamo di fare da questo Paese di fosforiti più ricche di quelle francesi come titolo in acido fosforico, si vedrà che ci si avvicina alla produzione di fosfati dell'ante guerra. Produzione che, ripeto, bisogna tendere a superare. Sarà questa una grande soddisfazione per gli agricoltori i quali giustamente finora erano molto preoccupati per la deficienza di questi elementi essenziali per l'agricoltura anche perchè i concimi sono oggi doppiamente necessari. Infatti in causa di questa deficienza della diminuita produzione di perfosfati durante la guerra, la terra è andata via via esaurendo le sue riserve di fertilità ed ora ripeto richiede che questa fertilità sia reintegrata.

E per rispondere più ampiamente alla interrogazione dell'onorevole senatore Rebaudengo, aggiungo anche che non solo per quanto riguarda il perfosfato, ma anche per ottenere altre materie ricche di acido fosforico e di potassa e per quanto può servire alla produzione dei concimi azotati, il Ministero di agricoltura studia e si preoccupa grandemente, e noi stiamo interessandoci per avere, come prima della guerra, le scorie Tomas, prodotto, che come il Senato sa, ci veniva dalla Germania.

Nei riguardi dell'azoto stiamo occupandoci anche dello studio della produzione dell'azoto atmosferico. Si tratta come il Senato sa di utilizzare le nostre derivazioni d'acque tanto utili per la produzione dell'energia elettrica, tanto reclamata anche dagli agricoltori per avere acqua di irrigazione. Se a questi due scopi: energia elettrica, ed irrigazione, si potrà aggiungere anche il terzo, non meno importante, di estrarre l'azoto dall'aria e di trasformarlo in azoto che possa essere utilizzato per l'agricoltura, si risolverà un grande problema.

Detto questo, che credevo doveroso affermare al Senato, per dimostrare l'interessamento del Ministero nei riguardi di questo problema passo al caso particolare di Cuneo e credo di essere nel vero affermando che Cuneo risente delle stesse deficienze di cui risente tutta l'Italia. Infatti l'essersi chiuse in provincia di Cuneo due fabbriche di concimi chimici, vuol dire mancanza di materie prime. La Società di Mon-

tecatini interpellata dal Ministero di agricoltura e sollecitata perchè approvvigionasse Cuneo di fosforiti, in seguito alle deficienze rilevate dall'onorevole interrogante, ha assicurato che nel prossimo mese di febbraio si riaprirà una delle fabbriche di Cuneo. Io credo che questo potrebbe bastare come risposta a quanto particolarmente per la sua provincia ha chiesto l'onorevole Rebaudengo.

Aggiungerò tuttavia qualche altra considerazione. Era stata prospettata la necessità e la convenienza di requisire i perfosfati e di distribuirli agli agricoltori. Ma a questo riguardo io rivolgo una domanda all'onorevole interrogante e al Senato e cioè: Si ritiene conveniente, specialmente nell'Alta Italia, dove la produzione dei concimi può dirsi essere affidata ad enti cooperativi, requisire questa merce che già attraverso le Cooperative viene distribuita equamente e proporzionatamente a tutti gli agricoltori?

Nè io ritengo si potesse seguire l'altra via consigliata al Ministero di agricoltura, cioè di requisire le fabbriche e di cederle alle Società agricole locali; prima di tutto non so su quale base giuridica si sarebbe potuta fare la requisizione di queste fabbriche; poi, quando anche avessimo requisito le fabbriche, mancherebbe quella materia prima necessaria alla lavorazione e allora?... Auguriamoci invece che questa materia prima ci venga data in quantità sufficiente dalla Francia, alla quale a nostra volta in base alla convenzione di cui sopra noi forniamo piriti, e concediamo 700 operai.

Il Ministero fece, fa e farà ogni sforzo per poter dare all'agricoltura italiana tutti quei concimi che così autorevolmente reclama l'onorevole interrogante. Sappia il Senato, ripeto, che questo del rifornimento è un problema cui rivolgiamo le nostre cure vivissime, compresi come siamo dell'importanza che i concimi hanno per l'agricoltura. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rebaudengo per dichiarare se sia o no soddisfatto.

REBAUDENGO. Io non posso a meno di dichiararmi pienamente soddisfatto. Ringrazio molto l'onorevole sottosegretario di Stato per il modo esauriente e largo col quale mi ha risposto: mi ha così tolto ogni motivo di chieder venia al Senato per questa interrogazione

che pareva di interesse locale, ma che in fatto non lo è, in quanto essa ha una somma importanza nazionale per la sistemazione dell'economia pubblica. Si tratta di spingere al massimo la produzione agraria e il Governo fa quanto può, spiegazione validissima, ma talora non la più efficace; ogni giorno crea organi nuovi, emana disposizioni draconiane, ma evidentemente tutto ciò gioverà ben poco se mancano i concimi chimici. Noi sappiamo che l'agricoltura non è industria creatrice, ma trasformatrice e, come osservava benissimo l'onorevole sottosegretario di Stato, ciò è vero sempre e tanto più per noi, dopo la grande guerra, poichè dopo questi quattro o cinque anni la terra ha esaurito, si può dire, ogni sua fertilità. Io ritengo che la salvezza d'Italia consista non nel cercare di estendere la produzione, che forse è fin troppo estesa, ma nell'intensificarla e perciò sono indispensabili i concimi.

Tornando all'argomento speciale della mia interrogazione io mi compiaccio altamente della risposta datami dall'onorevole sottosegretario di Stato, vale a dire che fra pochi mesi sarà riaperta una delle fabbriche di Cuneo. Evidentemente era comprensibile il malcontento degli agricoltori per la chiusura delle due fabbriche; quindi io mi compiaccio della sua risposta e gli agricoltori della provincia di Cuneo saranno grati al Governo per l'interessamento spiegato in loro favore. Come l'onorevole sottosegretario ha ben detto, la questione si allarga dalla chiusura delle fabbriche all'altra riguardante l'importazione delle fosforiti; prendo quindi atto con compiacimento della risposta da lui datami che quelle 470,000 e più tonnellate che ci sono necessarie saranno presto dalla Francia quasi certamente date, in quantochè si era sparsa la voce che questo quantitativo sarebbe stato notevolmente ridotto.

Ringrazio poi l'onorevole sottosegretario di Stato di aver assicurato il paese che il Governo ha cercato di ottenere dalla Francia quelle maggiori quantità di fosforiti che occorrono per completare il nostro fabbisogno.

Date le dichiarazioni fatte, io non oso esprimere il desiderio che il Ministero di agricoltura svolga opera attiva in questo senso, in quanto che sono persuaso che il Ministero stesso ha fatto e sta facendo quanto può. Mi

limito soltanto a pregare l'onorevole sottosegretario di Stato di volersi accertare se sia vera la notizia, che è apparsa sui giornali tecnici e che proviene da fonte autorevole, che in Germania la produzione dei fosfati abbia avuto un tale incremento che il quantitativo di cui si dispone è superiore al fabbisogno locale. Qualora questa notizia fosse vera, occorrerebbe che il Ministero di agricoltura facesse subito i passi diplomatici necessari per ottenere che una parte di questa sovrapproduzione fosse assegnata al nostro paese.

E giacchè ho la parola, mi permetto di rivolgere all'onorevole sottosegretario di Stato una altra preghiera e cioè, giacchè siamo agli inizi della campagna viticola, di fare in modo che quando la campagna stessa incominci, non manchi ai nostri viticoltori i solfati di rame di cui abbisognano ed a un prezzo equo.

I viticoltori, ed io sono uno di essi, consci delle esigenze del bilancio, sono non dirò lieti, ma ben disposti a pagare con patriottica rassegnazione anche le 50 lire ad ettolitro che lo Stato ad essi richiede, ma domandano che non siano fatti loro mancare i mezzi per produrre.

Concludo, ripetendomi completamente soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. (*Approvazioni*).

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei pensionati di guerra » (N. 261 urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei pensionati di guerra ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 261).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Giardino, relatore della Commissione speciale, a dar lettura della relazione.

GIARDINO, *relatore*. (*Segni di viva attenzione*). Onorevoli colleghi. Questo disegno di legge reca miglioramenti di pensione ai mutilati ed invalidi di guerra, alle vedove di guerra con prole in età minore di quattordici anni, agli orfani dei caduti in guerra, ed a quei congiunti

dei caduti che versino in condizioni di grave bisogno. Reqa adunque un maggior sollievo a coloro, che più hanno dato di sé alla guerra ed alla vittoria, e verso i quali più affettuosa e più doverosa dev' essere la sollecitudine della patria.

Il Governo avverte, e l'art. 9 di questo disegno espressamente sancisce, che questi medesimi provvedimenti parziali sono temporanei, fino a quando non sarà provveduto, nel termine impegnativo di un anno, alla completa riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra.

La vostra Commissione rileva questi caratteri del presente disegno di legge, e riconosce che il termine di un anno non è eccessivo per una radicale e sistematica revisione dell'ampia, complessa e delicata materia. Infatti, oltre alla equa considerazione di condizioni stridenti di disparità di trattamento, derivate da successivi ritocchi degli stipendi e delle pensioni, occorre che, per i soli invalidi o minorati, la questione sia risolta da un duplice punto di vista:

tecnico-medico, in quanto la revisione delle categorie di infermità e la conseguente valutazione del danno dei singoli individui, sulle basi della moderna concezione medico-infortunistica, sono il necessario e giusto fondamento scientifico di ogni seria riforma;

tecnico-giuridico, in quanto la pratica applicazione della nuova valutazione sopradetta includerà necessariamente la revisione del diritto acquisito dai singoli pensionati.

Ma, se alla preparazione di così vasti provvedimenti il termine di un anno non appare eccessivo, la vostra Commissione afferma la necessità che entro tale termine si arrivi alla conclusione, e vi prega di prendere atto formale del formale impegno che il Governo assume con l'art. 9 di questa legge.

I primi quattro articoli del presente disegno di legge riguardano le pensioni dirette agli invalidi e mutilati di guerra delle prime otto categorie, escludendo (art. 4) quelle minori infermità di 9^a e 10^a categoria che non danno luogo a pensione, ma soltanto ad assegni temporanei o per una volta tanto.

Il vantaggio principale di queste disposizioni è (art. 1 e tabella A) la unificazione della base di pensione, calcolata: per gli ufficiali, sugli

ultimi e maggiori stipendi, e con l'ultimo limite massimo adottato di 12,000 lire; per i sottufficiali, sui medesimi principi del trattamento più favorevole, e sulla base unica della paga dei sottufficiali del Regio esercito; per i caporali e soldati sul raddoppiamento della pensione base, portata da 1260 a 2400 lire; tutto ciò, ben inteso, senza pregiudizio delle indennità di caro viveri, degli assegni dovuti a seconda del numero dei figli, e dell'assegno speciale agli ultra-invalidi, che possono portare, per es., l'assegno annuo di un soldato a circa 7300 lire in totale,

L'articolo 2 sancisce vantaggi derivanti dalla valutazione retroattiva di promozioni ordinarie e dalla valutazione di promozioni per merito di guerra ancorchè avvenute dopo l'invalidità del militare.

L'articolo 3 è in sostanza una disposizione transitoria. La unificazione delle basi di pensione sopprime la stridente ingiustizia, per la quale una medesima ferita aveva diversi effetti per la pensione, a seconda che era stata riportata prima o dopo una data epoca, ed a seconda che l'interessato, se ferito prima della pubblicazione della nuova legge pensioni del maggio 17, avesse optato per la vecchia o per la nuova legge. Si sopprime la ingiustizia, ma naturalmente si produrranno casi individuali di variazione nei diritti già acquisiti, casi che dovranno essere regolati dalla revisione tecnico-giuridica cui il governo si è impegnato. Frattanto l'articolo 3 conserva il trattamento più favorevole.

Tutti questi provvedimenti, per l'articolo 8 del disegno di legge, hanno effetto retroattivo, per quanto riguarda la valutazione delle minorazioni, a datare dal 29 settembre 1911, e cioè si estendono ai mutilati e invalidi della guerra di Libia.

Un calcolo approssimativo dell'importare di questi provvedimenti dà una spesa annua di circa 226 milioni e mezzo per circa 325,000 invalidi e mutilati delle prime otto categorie.

Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano le pensioni indirette, e cioè le vedove, gli orfani e i genitori dei caduti.

L'articolo 5 proroga il tempo utile per la efficacia del matrimonio agli effetti della pensione per la vedova e per gli orfani.

L'articolo 6, con la annessa tabella B, con-

ferisce vantaggi alle vedove con prole in età minore di 14 anni compiuti; riversa sugli orfani di età minore dell'anzidetta i benefici della nuova legge in caso di riparto della pensione, con effetto retroattivo (art. 8) al 1° ottobre 1919; e considera minori dell'età sopradetta anche i maggiorenni divenuti inabili a proficuo lavoro prima della morte del genitore.

L'articolo 7 provvede ad estendere il beneficio della nuova legge anche alle vedove che non abbiano prole in età minore di 14 anni, ed ai genitori, od all'assimilato, quando siano in istato di bisogno.

Voi sapete, onorevoli colleghi, quante invocazioni e quante proposte salgano al Parlamento in nome delle vedove e degli orfani di guerra; e il nostro cuore non è certo insensibile ai bisogni di coloro che per la guerra hanno perduto il sostegno della loro vita. Ma, allo stato delle cose, la vostra Commissione ritiene che nessuna proposta sia da fare che ritardi la approvazione di questa legge, e si limita a far voti che di quelle invocazioni sia tenuto conto dal Governo per la generale riforma che sarà presentata entro un anno.

Un calcolo approssimativo porta la spesa derivante da questi provvedimenti a circa 60 milioni annui per circa 100,000 vedove, ed a circa 14 milioni per i genitori.

In complesso sono circa 300 milioni all'anno, in parte reintegrati al bilancio dall'aumento della tassazione di contributo a favore dei mutilati, che l'articolo 10 del disegno di legge triplica in confronto di quella stabilita dal Regio decreto 7 giugno 1920.

Ma la vostra Commissione, pur riguardosa delle condizioni non liete del nostro bilancio e dei gravami che pesano sui cittadini, di questa spesa per i nostri mutilati, per le vedove, per gli orfani, per i genitori dei nostri caduti, non fa questione: come è convinta che della entità del beneficio, certo non disprezzabile, non faranno questione i beneficiati, ai quali le condizioni del bilancio e dei gravami non sono ignote, e che sentono con quale cuore, con quale tenerezza la nazione fa per questi suoi figli ogni possibile sforzo. Il Senato perciò confida che al suo sentimento risponderà il sentimento dei mutilati, quel sentimento di disciplina e di devozione alla patria, che, col loro nobile sacrificio, diede la vittoria all'Italia no-

stra, e che ora promuoverà, con l'esempio, la compagine nazionale che è condizione del nostro risorgere prospero e forte.

La vostra Commissione si preoccupa invece vivamente di altri punti della questione, e cioè:

che i benefici della presente legge divengano al più presto praticamente tangibili;

e che questi provvedimenti finanziari siano integrati dai necessari provvedimenti di collocamento dei minorati dalla guerra.

Nel primo ordine di idee, sono da distinguere il pagamento dei maggiori assegni fissati da questa legge e la liquidazione della pensione a coloro che ancora la attendono.

Con l'incalzare dei bisogni della vita, poco beneficio materiale e morale, e non poca amarezza ed inquietudine, deriva da assegnazioni che non vengono sollecitamente scontate. L'essenziale è pagare.

Per il pagamento dei maggiori assegni a coloro che già posseggono il libretto di pensione, la Commissione confida che il Governo escogiterà mezzi pratici e idonei ad evitare ogni complicazione burocratica. Il libretto dà la categoria di pensione: la nuova tabella dà l'importo della nuova pensione: le variazioni applicative debbono essere facili.

Per la liquidazione di pensione a coloro che, dopo tanto tempo, ancora aspettano, provvedimenti s'impongono.

La vostra Commissione riconosce il lavoro compiuto e le difficoltà attraverso le quali si è compiuto: sa che oltre 700 mila pensioni sono state liquidate, e ne dà lode agli uffici competenti.

Ma sa anche che circa 260 mila sono tuttora in corso e che giornalmente affluiscono quasi un mezzo migliaio di nuove pratiche.

Il sottosegretario di Stato, intervenuto in seno alla Commissione, alla quale ha forniti chiarimenti dei quali la Commissione lo ringrazia, ha dichiarato che i suoi uffici liquidano giornalmente 1300 pensioni, e spera che arrivino fra non molto a 1500. Se si pensa alla mole ed alla delicatezza degli accertamenti e del lavoro, è cosa gigantesca, e la Commissione ne tributa il più ampio elogio.

Ma con tutto ciò un altro anno occorrerebbe

a sistemare i pensionati, e sarebbe il terzo dalla fine della guerra.

La Commissione fa voti che ogni sforzo ancora possibile sia fatto: che, per questo lavoro, di importanza e di urgenza somma, materiale e morale, si prescinda da ogni criterio di limitazione burocratica, di derequisizioni di locali, e simili: personale, spazio, ordine, occorrono — si prescinda da ogni altra considerazione, e si liquidino le pensioni, e cioè i mezzi di vivere, a coloro che hanno vinta la guerra!

Finalmente, la Vostra Commissione ritiene che il collocamento dei mutilati ed invalidi sia altrettanto essenziale, e forse, dal punto di vista morale, più essenziale ancora degli assegni finanziari.

La Vostra commissione comprende che, nelle industrie, nei mestieri, negli impieghi, il mutilato si trova in condizioni fisiche di inferiorità in confronto dell'uomo valido.

Ma appunto per ciò bisogna che al loro collocamento, o per legge, o incoraggiando apposite iniziative che creino ai mutilati condizioni di lavoro o di impiego, che siano ad essi particolarmente convenienti, sia sollecitamente provveduto.

È il lavoro, onorevoli colleghi, che attenua e solleva dal pensiero del dolore e della minorazione, e che riaffeziona alla vita.

È nel lavoro, specialmente organizzato per essi, che i nostri gloriosi mutilati troveranno indipendenza dalle alee del lavoro ordinario delle industrie; lavoro adattato alla loro capacità fisica; particolare elevazione morale e materiale della loro condizione di lavoratori. E col lavoro adattato e specializzato, noi potremo dar loro abitazioni salubri e adatte, e quelle, pur modeste, gioie della famiglia e della vita, che la loro condizione ancora consente.

E nel lavoro, questi nostri mutilati che, tra i superstiti della guerra, sono quelli che più hanno sacrificato alla patria, e gli esponenti più visibili del sacrificio nobilmente compiuto; che sono tornati a noi moralmente cresciuti di cento cubiti, ma fisicamente diminuiti e perciò più bisognevoli e più meritevoli di affettuosa assistenza; questi nostri mutilati saranno nel lavoro l'esempio più commovente e più persuasivo, la guida più luminosa sulla via della libera ed ordinata operosità, che deve far prospera e grande la nuova Italia.

Con questi sentimenti la vostra Commissione vi propone l'integrale approvazione del disegno di legge. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Campello.

CAMPELLO. Ieri l'altro io aveva presentato agli onorevoli ministri dell'interno e della guerra una interrogazione sulle manifestazioni dei giorni passati, e, soprattutto sul fatto, non certo encomiabile, che a tali manifestazioni avevano partecipato anche ufficiali in uniforme.

Data la solennità dell'ora, nella quale il Senato del Regno sta per votare provvedimenti a favore dei valorosi mutilati di guerra, a tale interrogazione ben volentieri rinunzio.

Non rinunzio però all'occasione che mi si porge di inviare da quest'Aula ai valorosi mutilati, sparsi in ogni angolo d'Italia, un memore e deferente saluto.

Io ritengo, onorevoli colleghi, che in nessun ambiente essi possano trovare così largo consenso di simpatia e di affetto, come in quello del Senato italiano.

Ed è per tale motivo che non nascondo una mia personale impressione che cioè quest'Alto Consesso sarà lieto di dare col suo voto ai superstiti valorosi un solenne attestato di ammirazione e di gratitudine, ma sarebbe stato ancor più lieto se questo attestato gli fosse stato richiesto prima che fatti, non gravi ma dolorosi, avessero potuto far sospettare non una intimidazione morale (tale parola non ha significato in quest'Aula), ma un semplice tentativo di morale pressione non necessaria ed inopportuna per noi. (*Approvazioni*).

Non esito però a riconoscere come molteplici circostanze abbiano concorso a rendere lo stato d'animo degli invalidi e dei mutilati di guerra particolarmente penoso.

Circostanze cioè di indole economica e soprattutto di indole morale: non ultima, tra queste, il doloroso stupore e lo sconforto di aver veduto messo alla pari chi è morto per la Patria e chi la Patria ha tradito. (*Approvazioni*).

Tale stato di animo valga a spiegare ampiamente il loro malcontento; molto a loro deve l'Italia perchè molto le offrirono.

Tuttavia, nella giusta fierezza del dovere compiuto, rammentino i reduci quanto, così opportunamente, diceva, pochi giorni or sono, il senatore Canevaro:

«Le benemerienze passate danno bensì diritto alla riconoscenza nazionale, ma non conferiscono diritto alcuno per sottrarsi ai doveri che la legge ad ogni cittadino impone». (*Approvazioni*).

Onorevoli senatori! Dal giogo dello Stelvio alla Vetta d'Italia, al Monte Nevoso e al mare, dopo oltre mezzo secolo di speranze, di disillusioni e di gloriosi cimenti, finalmente la Patria ha raggiunto i termini che la natura le aveva assegnato, e che il valore dei suoi figli le ha reso!

Ritengo dunque che, con riconoscenza ed affetto, il Senato italiano vorrà dare il suo voto a favore di quei figli d'Italia che, sacrificando gioventù e salute per Lei, contribuirono a renderla libera e grande. (*Applausi*).

DA COMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DA COMO. È sacra al cuore di ogni italiano l'attenzione dedicata a coloro che soffersero per la guerra: i sacrifici, le glorie, gli eroismi salvatori non debbono sopravvivere nello sconforto dei lamenti. Meglio se l'attenzione è passione: passione dominante e continua, vigile e previdente, si da evitare le pressioni dolorose del momento, con l'opera affrettata ed imperfetta dell'ultimo istante improrogabile.

Nell'ora eccezionale, nella quale è presentato questo disegno di legge, io non voglio ricordare quanto sia delicato, complesso, facilmente turbabile l'organismo delle pensioni di guerra, e come possano qui affollarsi vari dubbi - dalle liquidazioni privilegiate superiori in relazione al caro-viveri; dal caso di ufficiali feriti in uno stesso giorno, di cui il meno grave è più tardi promosso, dal diritto di opzione, alle difficoltà di riesame, di istruttoria, di indagini, e così via - per vedere solo la luce, del nuovo atto solenne di gratitudine nazionale per i benemeriti della patria.

Il Governo si propone di presentare, entro un anno, al Parlamento la riforma tecnica e giuridica delle norme vigenti: affrettiamo dunque quel giorno per discutere e deliberare il nuovo codice sacro dell'Italia compiuta. Ed auguriamo che le nuove disposizioni - che ag-

graveranno lo Stato assai più del previsto - possano rappresentare un vero sollievo per la immediata applicazione. Sarebbe vana di risultati materiali e morali la concessione, se coloro che nulla hanno ancora avuto, dovessero languire nell'attesa, mentre si interpretano le nuove norme, ed i beneficiati dagli aumenti vedessero esasperanti ritardi. Diamo con entusiasmo di cuori, ma si comprenda il fervore delle nostre speranze e dei nostri voti! (*Applausi vivissimi*).

ROSSI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *ministro delle colonie*. Prendo la parola per brevi osservazioni, anche perchè gli oratori precedenti hanno trattato esaurientemente l'argomento e dispensano quindi il Governo da ogni altra dichiarazione. L'egregio amico Da Como, che ha parlato con amore e con quella praticità che vengono a lui da una profonda esperienza della materia, ha rilevato come siano complessi questi provvedimenti e come vi siano molte difficoltà ad organizzarli. Ha accennato ad alcuni piccoli appunti, tanto piccoli da sembrare sfumature, ma gravi in realtà e che dimostrano quanto sia difficile concretare questioni di tanta entità in formule tecniche e giuridiche, e applicare speciali pensioni a casi tanto molteplici e diversi.

In questa difficoltà sta, appunto, implicitamente la risposta alla critica fatta dal senatore Di Campello. Il ritardo ch'egli ha lamentato è dovuto precisamente alla complessità della materia; tanto è vero che, nel progetto in esame, si è dovuto rimandare la trattazione di alcune importantissime questioni per poter portare avanti i provvedimenti più urgenti e che erano oramai indilazionabili.

Faccio notare, poi, che il Governo (e ciò sia detto non per vana difesa, che sarebbe inopportuna in un atto di tanta solenne importanza) ha in questa delicata materia ricevuto soltanto da pochissimi giorni la relazione di una Commissione di cui facevano parte le persone più competenti e rappresentanti degli stessi mutilati, i quali, perciò, dovevano sapere che la loro causa era in mani esperte ed amorevoli.

Riguardo, poi, agli argomenti trattati nella lucida, perspicua e densa relazione del sena-

tore Giardino, io non devo aggiungere altro; egli ha parlato in modo che qualunque parola mia sarebbe assolutamente fuori di luogo. Comprendo benissimo e accetto, senz'altro, tutte le sue proposte, una delle quali, è, tuttavia, superflua, dal momento che trovasi nell'art. 9 e soprattutto quella che si faccia tra un anno la riforma completa e totale delle pensioni di guerra; ma, accettandola, non faccio che confermare quello che con ben maggiore autorità stabilisce tassativamente l'art. 9 del progetto di legge. Ogni uomo di cuore e di intelligenza può comprendere che tale riforma non era possibile affrontare oggi quando, in tanta ristrettezza di tempo, ci si doveva preoccupare solamente di dare la prova tangibile del nostro premuroso interessamento per le urgenze più pietose e più rilevanti. Così pure, secondo il voto del senatore Giardino, si accelererà al più possibile la liquidazione delle pensioni, poichè è ben noto che *qui cito dat bis dat*. E così si vedrà di sistemare il più compiutamente che sarà possibile, la difficile materia del collocamento dei mutilati e invalidi di guerra.

Infine, chiudo queste brevissime dichiarazioni, associandomi al saluto che hanno rivolto gli oratori precedenti, a questa classe la quale ha bene meritato della patria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

PENSIONI DIRETTE.

Art. 1.

Le pensioni e gli assegni rinnovabili di guerra sono stabiliti nella misura indicata nella tabella A annessa alla presente legge, salvi i maggiori diritti che possano spettare in base alle disposizioni sulle pensioni normali vigenti alla data di cessazione dal servizio.

Il massimo delle pensioni privilegiate di guerra è fissato in lire 12,000.

(Approvato).

Art. 2.

Agli effetti della presente legge l'articolo 10 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, si applica anche ai militari promossi an-

teriormente al 31 gennaio 1918, tenendo conto, in ogni caso, delle promozioni per merito di guerra, ancorchè conferite posteriormente al giorno al quale risale l'invalidità del militare.

(Approvato).

Art. 3.

L'invalido di guerra al quale, in virtù di disposizioni anteriori, sia stato liquidato o spetti un trattamento più favorevole di quello stabilito dai precedenti articoli, conserverà la differenza fino a quando non venisse diversamente disposto con la riforma organica di cui all'articolo 9.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge non si applica alla liquidazione degli assegni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

(Approvato).

PENSIONI INDIRETTE.

Art. 5.

Se il termine di cui all'art. 10 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, sia scaduto o scada entro l'anno dalla pubblicazione della presente legge, si intende riaperto o prorogato per un anno a decorrere dalla pubblicazione medesima.

(Approvato).

Art. 6.

Quando esistano orfani del militare morto a causa della guerra, di età minore ai 14 anni compiuti, la pensione viene corrisposta nella misura indicata alla tabella B annessa alla presente legge, fino al compimento della predetta età da parte dell'ultimo orfano.

In caso di riparto della pensione, alla vedova e agli orfani di età superiore ai 14 anni, viene devoluta una somma non maggiore di quella che, a titolo di pensione e di assegno integratore, sarebbe spettata loro in applicazione delle norme anteriori alla presente legge, e la rimanenza è divisa in parti uguali tra gli orfani di età minore di quella sovraindicata.

Agli effetti del presente articolo i figli e le figlie nubili di cui all'art. 14 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, sono equiparati ai minori dell'età di 14 anni.

(Approvato).

Art. 7.

Alla vedova che non goda dei benefici dell'articolo precedente, al genitore o all'assimilato al genitore, quando siano incapaci a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria e purchè risulti in modo non dubbio che si trovino in istato di indigenza e che non possano ricevere gli alimenti dalle persone alle quali ne incombe l'obbligo, a sensi dell'art. 138 e seguenti del Codice civile, la pensione di guerra si liquida nella misura della tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 8.

Le disposizioni precedenti si applicano ai casi verificatisi dal 29 settembre 1911, anche se le pensioni siano già state liquidate, ma il godimento dei benefici apportati dalla presente

legge ha effetto dalla data della sua pubblicazione.

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1 ha applicazione a decorrere dal 1° ottobre 1919.

(Approvato).

Art. 9.

Le presenti disposizioni si applicheranno finchè non sarà provveduto alla riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra.

A tal fine il Governo del Re presenterà al Parlamento apposito disegno di legge nel termine di un anno.

(Approvato).

Art. 10.

Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, istituito coll'articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, è aumentato da 5 a 15 centesimi, con effetto dal 1° gennaio 1922 per le imposte dirette sui beni rustici, i fabbricati e i redditi di ricchezza mobile, e con effetto dal 1° luglio 1921 per le tasse sugli affari in amministrazione del ministero delle finanze.

(Approvato).

TABELLA A.

PENSIONI DIRETTE

	Categoria I	Categoria II	Categoria III	Categoria IV	Categoria V	Categoria VI	Categoria VII	Categoria VIII
Generale d'Esercito (1)	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,400	7,800
Tenente Generale	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,450	8,450	6,250
Maggiore Generale	12,000	12,000	12,000	12,000	11,000	9,200	7,350	5,500
Brigadiere Generale	12,000	12,000	11,650	10,850	9,300	7,750	6,200	4,650
Colonnello	12,000	11,350	10,650	9,900	8,500	7,050	5,650	4,250
Tenente Colonnello	12,000	9,950	9,300	8,700	7,450	6,200	4,950	3,750
Maggiore	11,600	9,200	8,700	8,150	6,950	5,800	4,650	3,500
Capitano	9,050	7,250	6,800	6,350	5,400	4,500	3,600	3,000
Tenente	6,350	5,100	4,800	4,450	3,700	3,150	3,000	2,250
Sottotenente	5,800	4,650	4,350	4,050	3,450	3,000	2,750	2,050
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme - Nocchiere di prima e seconda classe ed altri militari pareggiati a tal grado	4,500	3,600	3,350	3,150	3,000	2,700	2,150	1,600
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, brigadiere dei Reali carabinieri, sergente, vice-briga- diere dei Reali carabinieri - Se- condo nocchiere, ed altri mili- tari pareggiati a tal grado . .	3,300	3,000	2,950	2,750	2,350	1,950	1,550	1,200
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e ca- rabiniere - Sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tal grado	2,880	2,304	2,160	2,016	1,728	1,440	1,152	864
Appuntato, soldato e allievo cara- biniere - Marinaio scelto, ma- rinaio comune di prima e se- conda classe di altre categorie	2,400	1,920	1,800	1,680	1,440	1,200	960	720

(1) Gradi equiparati della Regia marina.

TABELLA B.

Pensioni indirette ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge

GRADO DEL MILITARE DECEDUTO	Pensione
Generale d'esercito e gradi equiparati dalla Regia Marina	6,000
Tenente generale » » » »	6,000
Maggior generale » » » »	6,000
Brigadiere generale » » » »	5,175
Colonnello » » » »	4,725
Tenente colonnello » » » »	4,140
Maggiore » » » »	3,870
Capitano » » » »	3,015
Tenente » » » »	2,115
Sottotenente » » » »	1,935
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme - Nocchiere di prima e seconda classe ed altri militari pareggiati a tal grado	1,700
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, brigadiere dei Reali Carabinieri, sergente, vice brigadiere dei Reali carabinieri - Secondo nocchiere ed altri militari pareggiati a tal grado	1,500
Caporale maggiore, appuntato dei Reali Carabinieri, caporale, carabiniere - Sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tal grado	1,440
Appuntato, soldato, allievo carabiniere - Marinaio scelto, marinaio comune di prima e seconda classe di altre categorie	1,200

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto delle leggi approvate ieri ed oggi per alzata e seduta e per la nomina:

a) di tre commissari di vigilanza alla Cassa depositi e prestiti:

b) di tre commissari di vigilanza all'amministrazione del fondo per il culto.

Prego il senatore, segretario, Bettoni di procedere all'appello nominale.

BETTONI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Sono sorteggiati come scrutatori: per la votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza per la Cassa depositi e prestiti i senatori Cusani Visconti, Torlonia, Martino, Amero d'Aste, Brusati Ugo; per la votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza all'amministrazione del fondo per il culto, i senatori Di Vico, Grosoli, Campello, Malaspina, Cagnetta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto; prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti, ed i senatori scrutatori allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti e i senatori scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Aguglia, Ameglio, Amero d'Aste, Annaratone, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Canevaro, Cannavina, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chersich, Ciamician, Cimati, Ciruolo,

Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Conci, Corbino, Corsi, Credaro, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Martino, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Filomusi-Guelfi, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi Giuseppe, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Loria, Lucchini, Lustig.

Malaspina, Mangiagalli, Manna, Mango, Marchiafava, Marscalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mayor Des Planches, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Riodola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Setti, Sforza, Sili, Sonnino Sidney, Squitti, Stoppato, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Concessione gratuita alla Croce Rossa, per cinque anni, dalla data di cessazione dello stato di guerra delle carte delle amministrazioni di Stato di cui sia riconosciuta inutile la ulteriore conservazione, nonché dei mobili e dei materiali inservibili:

Senatori votanti	237
Favorevoli	229
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904 n. 51 per gli infortuni degli operai sul lavoro:

Senatori votanti	237
Favorevoli	220
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915 n. 590 recante provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia:

Senatori votanti	237
Favorevoli	227
Contrari	10

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei pensionati di guerra:

Senatori votanti	237
Favorevoli	227
Contrari	10

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per la nomina di vari commissari sarà proclamato più tardi.

Rinvio della discussione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918 n. 1774 concernente

gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Prego il Senato di voler rinviare la discussione del disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918 n. 1774 concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali.

Chiedo il rinvio, perchè ho presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge che riordina completamente l'esercizio della professione forense, e contiene, tra le altre, norme che disciplinano la tassazione e la liquidazione delle spese, degli onorari e degli altri diritti, con criteri in parte diversi da quelli adottati nel decreto 17 ottobre 1918, che detta norme precise in materia e modifica la precedente tariffa 7 luglio 1901.

In tale situazione, mentre il decreto è da oltre due anni in vigore, le modificazioni che oggi volesse apportarvi il Senato rischierebbero di rimanere prive di qualsiasi pratico effetto.

Più tosto sarà, se mai, il caso di abbinare la discussione che oggi si dovrebbe fare sulla conversione in legge del decreto con la discussione che si dovrà fare sulla legge professionale quando questa avrà ricevuto l'approvazione della Camera.

E perciò chiedo il rinvio *sine die* di questo disegno di legge.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. In verità, a me pare opportunissima la proposta di rinviare la discussione di questo disegno di legge, per le ragioni testè esposte dal ministro guardasigilli, il quale ha già presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che riforma la legge professionale, nonché la materia regolata dalla tariffa. Se una raccomandazione devo fare al ministro, si è che il disegno di legge già presentato alla Camera dei deputati, sia al più presto portato alla discussione, perchè sono note le aspirazioni e i bisogni non recenti della classe forense, e sono stati esposti da tempo i voti intesi ad ottenere una novella legge. Più specialmente poi, quanto alla tariffa, c'è d'au-

gurarsi che l'onorevole ministro abbia rimangiato tutta la materia integrandola, in quanto che le vecchie lacune già lamentate non sono certo colmate col decreto-legge attualmente in vigore. Persistono tuttavia manchevolezze per adempimenti di procedura sia in materia civile che penale, giacchè pur richiesta per legge in molti atti l'opera dei procuratori ed avvocati, il relativo onorario da corrispondere non è previsto. Oggi si rimedia con norme, deliberate dai Consigli professionali, ma non sempre l'autorità giudiziaria si ritiene ad esse vincolata, perchè tali norme non hanno base e sanzione legislativa.

Quindi, nell'aderire pienamente al rinvio della discussione che si risolverebbe in perdita di tempo, ripeto il voto per il più sollecito esame del disegno di legge di cui ha fatto cenno l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni il disegno di legge sarà rinviato a quando verrà in discussione al Senato l'altro disegno di legge che, sullo stesso tema, trovasi oggi sottoposto all'esame della Camera dei deputati.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari » (N. 32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, numero 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari ».

Come il Senato rammenterà, fu sospesa la discussione di questo disegno di legge nella tornata del 27 settembre 1920 nella quale, approvati i primi cinque articoli, venne rinviato l'articolo 6 all'Ufficio centrale per un nuovo esame.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Polacco.

POLACCO, *relatore*. Il Senato ricorda che il 27 settembre ultimo scorso noi abbiamo sospeso, per la tarda ora, questa discussione. Eravamo giunti all'articolo 6 del decreto che si tratta di convertire in legge, ed è appunto sull'articolo 6 che si accese la discussione e vivo il dissenso che ora spero si possa sollecitamente risolvere.

Ma debbo fare una preliminare osservazione in riguardo anche agli articoli già approvati.

Ricordiamo che questo decreto-legge rimonta al 1919; la relazione nostra è del luglio ultimo scorso, ma per varie vicende, non prima del settembre si venne alla discussione, che fu però, come dissi, troncata, sì che siamo ora giunti a fin d'anno per votare la definitiva conversione in legge di questo decreto. Ora è da avvertire che molte pratiche di cui si fa cenno nel progetto di legge, si diceva che si dovessero esaurire entro il 31 dicembre. Ed era già un allargamento del termine stabilito dall'originario decreto-legge. Ma evidentemente questo termine non ista più, quindi pregherei il Senato (e credo d'aver consenziente anche l'onorevole guardasigilli) che a quel termine fisso se ne sostituisca uno mobile tale che sia dato di far fronte a qualsiasi futura vicenda di questo decreto legge, perchè non so quando, approvato che sia qui, potrà andare alla discussione nell'altra Camera.

Perciò l'Ufficio centrale proporrebbe che si dicesse negli articoli precedentemente approvati dal Senato, che dette pratiche devono farsi entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, cioè della legge che ratifica, pur con varie modificazioni, il decreto.

PRESIDENTE. Il ministro guardasigilli consente in questa proposta?

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non ho difficoltà ad acconsentire alla proposta modificazione del termine, sostituendo, in considerazione di quanto ha prospettato l'onorevole relatore, la nuova formula per gli articoli già approvati.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Qualcuno mi consiglia di dire anzichè « entro un mese dalla pubbli-

cazione », « entro un mese dalla entrata in vigore ».

Non ho nulla in contrario: allunghiamo pure il termine di quei quindici giorni che rappresentano la *vacatio legis*.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Credo opportuno di fare di nuovo notare che la modificazione del termine, oggi proposta dal relatore, vale per gli articoli già approvati, non per l'art. 6, di cui la formulazione, diversa nella sostanza tra il testo ministeriale e il testo della Commissione, deve rimanere impregiudicata per formare oggetto di discussione nulla sua interezza.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Questa proposta non si riferisce che ai cinque articoli già approvati: dove in essi figura il termine del 31 dicembre 1920 si dovrà sostituire la formula « entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del nuovo testo dell'art. 6 proposto dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Art. 6.

È attribuita validità ai testamenti che durante l'occupazione nemica e sino alla data della riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto siano stati ricevuti in iscritto e sottoscritti dai sindaci dei comuni o da chi ne faceva le veci, da altri cittadini italiani incaricati di pubblici uffici, da ministri del culto o da persone notabili del luogo, purchè concorrano i seguenti requisiti:

1° che siano stati sottoscritti dal testatore, ovvero che essendo stati ricevuti alla presenza di due testimoni maggiori di anni 16, risulti dal testamento la causa per cui il testatore non sottoscrisse;

2° che la morte del testatore sia avvenuta prima del 7 agosto 1919.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Ricorderà il Senato che la questione si accese su questo punto: il decreto stabiliva che tutti quei testamenti a cui si tratta ora di dar vita, dovessero di necessità portare la sottoscrizione del testatore. Ora parve all'Ufficio centrale che in questa maniera si rendesse in gran parte illusorio quel beneficio che s'intendeva col decreto-legge di introdurre, perchè la grandissima maggioranza di questi infelici che, prossimi a morte, nelle condizioni straordinarie dei paesi invasi, volevano dettare le loro ultime volontà e non potevano ricorrere al notaio, non era in grado di leggere e scrivere. E allora, tenendo presente ciò che in una materia analoga il Codice civile dispone per i testamenti fatti in luogo di contagio, si era detto che validità si attribuisse a quei testamenti purchè ricevuti alla presenza di due testimoni maggiori di anni sedici, e se non sottoscritti dal disponente, constasse in qualche modo della ragione per cui tale sottoscrizione del testatore mancava. Ma poi tornando sulla questione, noi dell'Ufficio centrale ci siamo avveduti che si richiedeva forse un po' troppo, e si correva un pericolo che non era stato nemmeno avvertito nella discussione della volta scorsa. Richiedendo sempre che il testamento fosse stato fatto in presenza di due testimoni, noi ritoglievamo efficacia a quei testamenti (siano pure pochi) che in quest'anno e mezzo avevano ottenuto esecuzione perchè ricevuti dal sindaco, dal ministro del culto od altre persone accennate nell'articolo, e per di più sottoscritti dal testatore.

Quindi ecco sostituita un'altra formula: « è perfettamente valido il testamento ricevuto dal sacerdote, dal sindaco ecc. se è sottoscritto dal testatore oppure se ci furono presenti due testimoni di età maggiore di anni 16 (come dice l'articolo 789 per i testamenti in tempo di contagio) e risulti dal testamento la ragione per cui il testatore non ha potuto sottoscrivere ». La presenza dei testimoni nel nuovo testo dell'Ufficio centrale è così richiesta solo pei testamenti non potuti sottoscrivere dal disponente.

Ci pare che in questo modo si sia trovata la soluzione che perfettamente concilia l'esigenza dell'originario decreto e quelle ragioni che fu-

rono già ad esuberanza illustrate dall'Ufficio centrale.

Giacchè ho la parola, fo notare che adottata questa formula, essendo che l'articolo 6 sarebbe diventato eccessivamente lungo, lo abbiamo spezzato, e della seconda parte (sulla quale non possono sorgere questioni, cioè quella relativa all'obbligo di depositare agli archivi notarili questi testamenti straordinari), abbiamo formato un articolo a sè che denominiamo articolo 6-bis, mentre il 6-bis del nostro testo originario diventerà articolo 6-ter.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Dichiaro - e il Senato vorrà apprezzarne le ragioni - che mantengo i dubbi espressi nella tornata del 27 settembre ultimo sulla formula proposta dall'Ufficio centrale e illustrata dall'onorevole relatore.

La questione, che rimase allora insoluta, si presentava e si presenta anche oggi nei seguenti termini.

Il testo ministeriale riconosce la validità dei testamenti ricevuti durante l'occupazione nemica da determinate categorie di persone diverse dai notai (sindaco o chi ne fa le veci, altri cittadini italiani incaricati di pubblici uffici, ministri di culto, persone notabili del luogo), con o senza l'intervento di testimoni, purchè sottoscritti, oltre che dal ricevente, dal testatore, e a condizione che la morte di costui risalga a un tempo anteriore alla pubblicazione del decreto, prescrivendo che il testamento stesso dovesse essere depositato entro un mese dalla detta pubblicazione, che avvenne nella *Gazzetta ufficiale* del 7 agosto 1919.

Sicchè nel concetto del decreto, a prescindere dalle altre guarentigie, requisito indispensabile per la validità di tali testamenti straordinari è la sottoscrizione del testatore. Per gli analfabeti, e in genere per coloro che non si siano trovati in condizione di sottoscrivere, soccorre la disposizione del precedente articolo 5, che riconosce la validità dei testamenti anche sforniti della sottoscrizione del testatore, purchè siano stati ricevuti da persone espressamente autorizzate a sostituire i notari nelle terre occupate dal nemico.

Il testo proposto dall'Ufficio centrale del Se-

nato, in modificazione all'art. 6, anche per i testamenti ricevuti dal sindaco, dal ministro del culto, dalla larga ed imprecisa categoria dei notabili, fa a meno del requisito della sottoscrizione del testatore, accontentandosi dell'intervento di due testimoni maggiori degli anni sedici.

Tale innovazione sostanziale, difesa nel settembre ultimo dal relatore onorevole Polacco, fu combattuta dal senatore onorevole Mortara, autore del decreto, di cui mi duole di non poter assumere la paternità, che spetta precisamente al mio illustre predecessore. Intervenne nella discussione anche l'onor. Scialoja, accostandosi al pensiero dell'onor. Mortara e accennando i pericoli che potevano derivare dall'accettazione delle modificazioni volute dall'Ufficio centrale. La discussione assunse tale un carattere tecnico che io credetti opportuno, prospettando i miei dubbi sulla proposta dell'Ufficio centrale, di provocare il rinvio della discussione, per potere eventualmente addivenire ad un accordo e presentare al Senato una formula unica concordata.

Pur troppo, dicevo, la questione oggi si presenta negli stessi termini di allora, perchè l'Ufficio centrale insiste nel concetto fondamentale delle modificazioni proposte all'art. 6, concetto al quale io, con tutto l'ossequio agli illustri componenti la Commissione, non mi sento di poter dare la mia adesione.

Allo scopo di stabilire possibilmente la importanza pratica della proposta modificazione, avevo chiesto opportuni dati di fatto al procuratore generale di Venezia, che doveva farmi conoscere quante schede testamentarie fossero state depositate in conformità al decreto 20 luglio 1919 negli archivi notarili o sussidiari, distinguendo le schede sottoscritte dal testatore da quelle sfornite di tale sottoscrizione, e tra queste ultime quelle con intervento di testimoni. Fino a questo momento le notizie chieste non mi sono pervenute.

Ad ogni modo, richiamandomi alle importanti osservazioni di carattere giuridico che suscitò nel settembre ultimo la formula proposta dall'Ufficio centrale, io mi limito a fare considerare al Senato i gravi pericoli che potrebbero derivare dall'accettazione di essa.

Come ho già rilevato, secondo il testo ministeriale per il rispetto alle disposizioni di

ultima volontà degli analfabeti provvede sufficientemente l'art. 5, riconoscendo la validità dei testamenti anche sforniti della sottoscrizione del testatore, quando siano stati ricevuti da persone autorizzate a sostituire i notai. In tal caso, la guarentigia deriva dalla speciale investitura data a queste persone dall'autorità occupante in forza del diritto di occupazione, facendo di esse, nelle eccezionali circostanze del momento, i depositari della pubblica fede.

Ma se tale investitura manca, e il ricevente, sia esso il sindaco o il ministro del culto o un notevole, si presenta semplicemente come persona di fiducia del testatore, ad evitare la possibilità di facili frodi, imprescindibile sorge la necessità di pretendere altre guarentigie, e l'unica che possa tranquillizzare è la sottoscrizione del testatore. Perciò essa nell'art. 6 del disegno ministeriale costituisce un requisito indispensabile per la validità di tale forma straordinaria e privilegiata di testamento. E sempre allo scopo di allontanare il pericolo di frodi, si richiede che la morte del testatore sia avvenuta prima della pubblicazione del decreto, prescrivendosi inoltre che il testamento stesso dovesse essere depositato entro un mese da quella pubblicazione.

La formula dell'art. 6 adottata dall'Ufficio centrale del Senato, riconoscendo la validità di tale testamento, anche se non sottoscritto dal testatore, apre l'adito alla frode e, indulgano alla mia franchezza gli illustri Commissari, concedendo un nuovo termine per il deposito, cioè un mese dalla pubblicazione della legge, che ancora discutiamo, verrà addirittura a costituire un incentivo per i falsari.

Infatti, non richiesta la sottoscrizione del testatore, riaperto il termine per il deposito delle schede testamentarie, sarebbe facile a un sedicente notevole (questa dei notabili è una categoria molto elastica) di mettersi di accordo con due compiacenti testimoni, per creare pretese disposizioni testamentarie di persona morta prima del 7 agosto 1919.

A prescindere da ogni altra considerazione di carattere giuridico, che il Senato, nel cui seno sono così autorevoli giuristi, saprà valutare con rigore di criteri, ho voluto semplicemente accennare i gravi pericoli che potrebbero derivare dall'accettazione della formula proposta dell'Ufficio centrale. Sono questi pe-

ricoli, che debbono preoccupare l'animo di ognuno, i quali specialmente m'inducono a pregare il Senato di non volere accettare il testo dell'art. 6 quale lo propone l'Ufficio centrale.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Io, come di dovere, ho consultato or ora gli illustri colleghi dell'Ufficio centrale per sapere se si debba insistere o no nella formula proposta. E debbo dichiarare che l'Ufficio centrale ci insiste. Ne espongo le ragioni affrontando le obiezioni che, sia pure in via non decisiva, ma quasi direi subordinata, ha presentato l'onorevole ministro.

Intanto distinguiamo la questione della compilazione e della firma di questi testamenti dal relativo deposito, di cui si occupava la seconda parte dell'articolo, ed ora il nuovo articolo 6-*bis*.

L'onorevole ministro dice che su per giù il testo che noi oggi proponiamo è quello antico.

No, onorevole ministro, ci sono delle differenze profonde. Allora noi volevamo sempre, perchè questo testamento fosse valido, che ci fosse stata l'assistenza di due testimoni; ora non più se il testatore ha sottoscritto.

Poi la questione si portava appunto sulla sottoscrizione: noi dicevamo: « o sarà sottoscritto o conterà del motivo per cui non fu sottoscritto ». E qui apro una parentesi per dire che questo motivo non è il solo analfabetismo, perchè un testamento può essere non sottoscritto anche per l'impossibilità materiale, come in caso di paralisi che affligga il testatore, per cui egli, quantunque sappia leggere e scrivere, non può apporre la sua sottoscrizione.

Ora, tornando al tema, dico che le differenze sono profonde, perchè noi oggi poniamo questo dilemma: o egli ha sottoscritto, *bene quidem*, anche se non ci sono stati testimoni, e salviamo tutti i testamenti secondo l'originario testo ministeriale; oppure egli non ha sottoscritto, e allora noi diciamo: sia tuttavia valido il testamento qualora consti dal testamento medesimo il motivo per cui egli non ha sottoscritto, il quale motivo sarà o perchè non sapeva leggere e scrivere, o perchè versava in quello stato di infermità che gli impediva d'apporre la sua sottoscrizione.

Ed è qui realmente che ci siamo fatto carico di una osservazione fatta, nella passata discussione, dal collega Scialoja. Il punto fondamentale dell'obbiezione dell'onorevole Scialoja era questo; egli diceva: « Voi avete adottata una formula troppo larga in fatto di prove che potrà essere germe di molti litigi in quelle terre ». Infatti si era detto: « salvo che consti della causa per cui non sia adempiuta tale formalità » intendendo potesse constare anche fuori dell'atto di ultima volontà e potesse provarsi, ad esempio, col mezzo di un atto di notorietà.

Il collega Scialoja ci ha fatto osservare che è bene che questo consti dell'atto medesimo d'ultima volontà. E noi ora facciamo pure tesoro di tale suggerimento proponendo di dire che i testamenti in questione acquistino valore se siano stati sottoscritti dal testatore, ovvero se, essendo stati ricevuti alla presenza di due testimoni maggiori di anni sedici, risulti dal testamento la causa per cui il testatore non sottoscrisse ».

Ecco dunque eliminata quella che realmente era la più grave obbiezione al nostro testo originario. Oggi questioni non possono più sorgere. Oggi abbiamo perfettamente ricalcato l'art. 789 (mi si permetta di dar lettura del Codice) che nel tema perfettamente analogo dei testamenti fatti in luogo e tempo di contagio, dice: « Nei luoghi in cui domina peste o altra malattia reputata contagiosa è valido il testamento ricevuto in iscritto da un notaio, o dal giudice, o dal sindaco, o da chi ne fa le veci, o dal ministro del culto in presenza di due testimoni. Il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo riceve, e, se le circostanze lo permettono, dal testatore e dai testimoni ». Non dunque « sempre » ma « se le circostanze lo permettono ». L'articolo soggiunge poi: « Tuttavia è valido anche senza questa ultima sottoscrizione, purchè si faccia menzione della causa per cui non si è adempiuta tale formalità ». Così noi abbiamo, mi pare, tutte le guarentigie analoghe a quelle che ha credute necessarie e sufficienti il patrio legislatore nel disciplinare il testamento fatto in tempo di contagio.

Quanto a quello che ha detto l'onorevole ministro faccio osservare che quanto era sancito nell'originario progetto lo abbiamo ripetuto oggi, mettendo, fra le condizioni, che la morte del testatore sia avvenuta prima del 7 ago-

sto 1919, data che rappresenta appunto un mese dall'entrata in vigore del Regio decreto. Abbiamo adottata questa formula invece dell'altra: « Prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto » perchè, come si è detto altra volta, oggi stiamo formando una legge nuova non più una conversione pura e semplice dell'originario decreto-legge. Quella condizione, dunque, l'abbiamo conservata anche noi.

Senonchè si dice: c'è da temere, ora che riaprite i termini per il deposito, c'è da temere della costruzione fraudolenta di testamenti. Ma, onorevole ministro guardasigilli, il dilemma è questo: o ci fidiamo o non ci fidiamo di queste persone. Abbiamo riposta piena fiducia, quando assisterono i moribondi e ne raccolsero gli estremi voleri, nel sindaco, nel ministro del culto, quel ministro del culto del quale abbiamo pur inteso con vivo compiacimento enumerare le benemerienze nelle terre liberate, dallo stesso ex-ministro on. Mortara: ed ora, come sospettare di queste medesime persone sino al punto di sospettarle capaci di prestarsi a dei falsi, cioè a costruire dei testamenti, d'accordo con due testimoni racimolati per l'occasione?

E vengo ad altro degli argomenti dell'onorevole ministro. Egli ci richiama all'art. 5, il quale ha parlato di quelle tali persone, (avvocati del luogo), che furono incaricate dalla autorità occupante di sostituire i notai. Ebbene ad esse poterono ben ricorrere, si dice, i testatori incapaci di scrivere. Debbo ripetere ciò che ho detto altra volta e che non mi pareva avesse incontrato obbiezioni nemmeno da parte dell'onorevole Mortara. Queste persone nominate dall'autorità occupante a fungere da notai, sono state pochissime: ho già detto che non mi consta ve ne fossero più di due in tutta la provincia di Udine. Inoltre lo stesso articolo 789, Cod. civ. dispone l'accettazione dei testamenti speciali privilegiati nei luoghi dove pure rimangono i notai. Nei paesi invasi, avvenuto l'esodo di tutti i notai al momento dell'invasione e rarissime le sostituzioni loro ad opera dell'occupante, era enorme la difficoltà di fare testamento per chi non sapesse o potesse scrivere, sicchè il ricorrere al sindaco del luogo e al ministro del culto o a persone simili diventò una necessità: cosa riconosciuta del resto dallo stesso Governo che, altrimenti, non ci avrebbe presentato il disegno di legge di cui

si domanda la conversione in questa ultima parte la quale appunto riguarda la convalidazione di atti di ultima volontà ricevuti da dette persone.

Prego quindi l'onorevole ministro (dato che non si danneggia nessuno e in considerazione della fede che meritano queste persone, che sono già equiparate dalla legge a pubblici ufficiali) di accogliere il nuovo testo dell'Ufficio, il quale già rappresenta, per le cose che ho detto, una profonda modificazione del testo originario.

FERA, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi dispiace di non potermi dichiarare convinto delle ragioni addotte dall'onorevole Polacco. E come egli invitava me a non insistere nel testo ministeriale, io devo di rimando pregare l'Ufficio centrale a non insistere nel proprio testo.

Pur non intendendo addentrarmi in una discussione prettamente giuridica, farò brevi rilievi sugli argomenti accennati dal senatore Polacco.

L'onorevole relatore persiste nel sostenere che il caso dei testamenti ricevuti durante l'occupazione nemica presenti la massima affinità con quello dei testamenti speciali o privilegiati nei luoghi invasi dalla peste o da altro morbo contagioso, testamenti che il Codice civile nell'articolo 789 espressamente consente che siano ricevuti dal giudice, dal sindaco o dal ministro del culto, e ne riconosce la validità anche se sforniti della sottoscrizione del testatore.

Mi permetto di osservare che i due casi sono ben diversi l'uno dall'altro. L'art. 789 quando ammette la validità del testamento ricevuto dal giudice, dal sindaco o dal ministro del culto, presuppone che, per l'infierire del morbo contagioso, colui che intende dettare le sue ultime disposizioni di volontà, si trovi nell'impossibilità di farle ricevere da un notaio, perchè questi è venuto a mancare, nè da altre persone espressamente autorizzate a sostituire i notai, perchè manca l'autorità che possa concedere siffatta autorizzazione.

Nel caso invece dell'occupazione nemica, la presenza di persone autorizzate dall'occupante a compiere gli atti necessari ad assicurare la

continuità della vita giuridica metteva colui che intendeva di testare nella condizione di avvalersi dell'opera di persone espressamente chiamate a sostituire il notaio. E stante questa possibilità, viene meno la ragione di considerare senz'altro i testamenti ricevuti durante l'occupazione nemica alla stessa stregua dei testamenti privilegiati di cui all'art. 789 Codice civile; onde la distinzione consacrata negli articoli 5 e 6 del testo ministeriale tra atti ricevuti dalle persone espressamente autorizzate a sostituire i notari e atti ricevuti dai sindaci, dai ministri del culto, dai notabili, non richiedendo per i primi, quale requisito indispensabile, la sottoscrizione del testatore e richiedendola per gli altri.

Ancora una volta, dopo le parole dell'onorevole Polacco, debbo pregare il Senato di volere considerare con quanta facilità si moltiplicherebbero le frodi se non fosse richiesta per i casi previsti dall'art. 6 la guarentigia della sottoscrizione del testatore, tenuto specialmente conto che fra coloro che possono assumere di avere ricevuto le disposizioni testamentarie figura una categoria di persone non sicuramente determinata qual'è quella dei notabili del luogo.

Consideri ancora il Senato che, riaprendo il termine per il deposito dei testamenti, come parimenti propone l'Ufficio centrale, si verrebbero indubbiamente a turbare numerose situazioni giuridiche già consolidate, dando luogo a infiniti litigi tra coloro che si trovano già in possesso dei beni ereditari in forza di un testamento già depositato o in qualità di eredi legittimi e coloro che potrebbero appoggiare le loro pretese ereditarie su uno di questi testamenti straordinari sforniti di qualsiasi sostanza e seria guarentigia e depositati all'ultima ora.

Pur con la massima deferenza all'Ufficio centrale e all'onorevole relatore, debbo perciò ancora una volta dichiarare che non sento di poter dare adesione alla formula proposta in modificazione all'art. 6 del testo ministeriale.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Mi dispiace tediare il Senato con questa discussione, che è puramente tecnica e giuridica, ma, come ha ripetuto

molte volte l'onorevole ministro guardasigilli, è questa la natura del tema.

In ciò che ha detto da ultimo l'onorevole guardasigilli c'è una cosa che realmente colpisce, ma si tratta di un difetto dell'originario decreto, che non abbiamo mancato di rilevare nella nostra relazione. Il difetto consiste nello aver esteso anche a persone notabili del luogo (espressione alquanto elastica come abbiamo avvertito noi stessi) quelle disposizioni che andavano benissimo nell'ambito delle persone delle quali sole si fa menzione nell'art. 789 del Codice civile per i testamenti in tempo di contagio, cioè sindaci, o chi ne fa le veci, giudici o ministri del culto: queste sono persone ben determinate e con veste tale da meritare piena fiducia e da non lasciar temere che esse siano capaci di costruire *ex post* atti fraudolenti.

Quindi a me e all'Ufficio centrale sarebbe piaciuto che fin dall'origine questi notabili non ci fossero; tuttavia, in seguito al colloquio avuto con l'onorevole guardasigilli d'allora, onorevole Mortara, non si è fatta questione di questo, e si è detto: si salvino anche gli atti di ultima volontà ricevuti da questi cosiddetti notabili.

Oggi però il pericolo a cui allude l'onorevole ministro, e che io elimino in via assoluta per i sindaci o ministri di culto, può sorgere per questi signori notabili, categoria in verità molto vaga ed ambigua. Quindi lascio i notabili nell'articolo solo in quanto il testamento sia sottoscritto, dal disponente; e invece solo quando il testamento sia stato ricevuto da sindaci o chi ne fa le veci, da altre persone rivestite di pubblici uffici o da ministri del culto, basterà che in luogo della sottoscrizione ci sia la presenza dei testimoni e la dichiarazione nel testamento stesso della causa per cui non è sottoscritto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta il testo con l'esclusione delle parole « persone notabili del luogo ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto con lieto animo l'esclusione dei notabili del luogo dal novero delle persone designate nell'art. 6 perchè costituivano veramente un elemento perturbatore, ma, pur prendendo atto di tale proposta, per le ragioni precedentemente, assegnate non posso dare la mia adesione alla formula voluta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se, ove non fosse approvato il testo dell'Ufficio centrale, manterrebbe il testo dell'antico articolo ministeriale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sì, signore, togliendo sempre « i notabili ».

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo 6 così modificato:

« È attribuita validità ai testamenti che durante l'occupazione nemica e sino alla data della riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto siano stati ricevuti in iscritto e sottoscritti dai sindaci dei comuni o da chi ne faceva le veci, da altri cittadini italiani incaricati di pubblici uffici, da ministri del culto, purchè concorrano i seguenti requisiti:

1° Che siano stati sottoscritti dal testatore, ovvero che essendo stati ricevuti alla presenza di due testimoni maggiori di anni 16, risulti dal testamento la causa per cui il testatore non sottoscrisse;

2° Che la morte del testatore sia avvenuta prima del 7 agosto 1919 ».

Pongo ai voti questo articolo che il ministro non accetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Allora rileggo l'articolo del primitivo testo ministeriale...

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. In coordinamento agli articoli precedenti, a questo art. 6 del testo ministeriale deve essere apportata una modificazione. Alle parole « dal novembre 1917 a tutto il dicembre 1918 » debbono essere sostituite le seguenti: « durante l'occupazione nemica e sino alla data dell'avvenuta riattivazione del servizio notarile del rispettivo distretto ».

PRESIDENTE. Leggo allora l'art. 6 del testo governativo così modificato:

Art. 6.

È riconosciuta validità ai testamenti nei territori indicati e che durante l'occupazione nemica e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto pel precedente articolo, siano stati

ricevuti in iscritto dai sindaci dei comuni o da chi ne faceva le veci, da altri cittadini italiani incaricati di pubblici uffici, da ministri del culto, anche senza la presenza dei testimoni, purchè sottoscritti dal testatore e dal ricevente e nel solo caso che la morte del testatore sia già avvenuta avanti la pubblicazione del presente decreto.

Dovranno tali testamenti a cura di coloro che li riceveranno, o in mancanza di essi da chi ne sia detentore, essere depositati nel competente archivio notarile distrettuale o sussidiario entro un mese dalla detta pubblicazione, a meno che fossero già stati pubblicati in conformità degli articoli 912 e seguenti del Codice civile.

Fra i detentori menzionati nel precedente capoverso sono compresi gli uffici pubblici, ai quali i testamenti fossero stati consegnati per custodia.

I testamenti, per i quali non si verificano le condizioni stabilite nella prima parte di questo articolo, sono nulli.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Volevo fare questa osservazione, sostituire appunto al testo ministeriale quell'altro, che è il nostro dell'Ufficio centrale, per effetto del quale il termine viene esteso sino alla riattivazione del servizio notarile nei rispettivi distretti.

Poi mi faccio per un momento difensore dei « notabili » che prima ho combattuto. Che cosa io dicevo rispetto ai notabili? Voi sospettate, dato che pel deposito si riaprono i termini, che entro questi termini detti signori erigano un testamento falso. Ed io ho detto, sì, ne posso dubitare per questa categoria indefinita di persone notabili, come invece non ne dubito per i sindaci e per i ministri del culto. Ma ora che il ministro mi cancella le persone dei notabili dal testo dell'art. 6 del decreto, mi pare che vada oltre il suo stesso pensiero, perchè quando torniamo a dire che questi testamenti valgono se depositati entro un mese dall'emanazione del decreto in esame, escludiamo il pericolo della fraudolenza, e corriamo invece quello di distruggere posizioni giuridiche già verificatesi. Infatti può essere che ormai siano state devolute successioni te-

stamentarie in base a testamenti ricevuti da persone notabili del luogo e quindi qui questi notabili vanno conservati.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non voglio insistere nel mio atteggiamento di particolare disfavore verso i notabili. Restando l'articolo 6 quale risulta formulato nel testo ministeriale, con la sola modificazione cui ho testè accennato in coordinamento con gli articoli precedenti, ferma specialmente la guarentigia della sottoscrizione del testatore, i notabili possono entrare tra le categorie di persone nello stesso articolo designate.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 così modificato cioè lasciando le parole: « o da persone notabili dei luoghi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 6-bis del primitivo testo dell'Ufficio centrale, che rileggo.

Art. 6 bis.

Agli effetti degli articoli 5 e 6 la data della avvenuta riattivazione del servizio notarile ordinario sarà per ciascun distretto notarile dei territori già invasi accertata dal procuratore del Re del tribunale competente, sentiti i locali consigli notarili. Copia dell'atto contenente tale accertamento verrà spedita ai sindaci dei comuni interessati e dovrà rimanere esposta per un mese nel rispettivo albo pretorio.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Avendo e nell'art. 5 e nell'art. 6 adottato la formula proposta dall'Ufficio centrale, per cui la validità degli atti ivi contemplati concerne anche quelli ricevuti un certo tempo dopo cessata l'occupazione nemica e fino alla riattivazione del servizio notarile, bisogna pur determinare quando è avvenuta questa riattivazione. A ciò provvede l'art. 6-bis ora in esame, ch'è dunque necessario conservare.

PRESIDENTE. Il ministro guardasigilli accetta?

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 6-bis è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

I repertori originali distrutti o dispersi o divenuti illeggibili nelle circostanze anzidette saranno sostituiti mediante copie, con esenzione dalle tasse di bollo, desunte dalle copie degli annotamenti mensili esistenti presso gli archivi notarili ai sensi dell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. Nella nuova copia si farà risultare, mediante espressa dichiarazione del notaio e del conservatore dell'archivio notarile con richiamo alla presente disposizione l'uso cui è destinata.

Per la copia è dovuto all'archivio soltanto il diritto di scritturazione, a meno che il notaio vi provveda egli stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, nel qual caso sarà applicabile la disposizione del penultimo capoverso, dell'art. 4 bis.

(Approvato).

Art. 8.

I Consigli notarili competenti si accerteranno, nel termine di sei mesi dalla data di questo decreto, del modo con cui nei rispettivi distretti ha ricevuto esecuzione e delle difficoltà tuttavia esistenti per la ricostituzione degli atti e repertori notarili. Del risultato faranno sollecita relazione al ministero di grazia e giustizia.

I singoli notai, i conservatori degli archivi notarili e i Consigli notarili, nel corso della esecuzione del presente decreto, faranno presenti al Ministero predetto i casi che possono richiedere speciali provvedimenti, in quanto non siano preveduti o non siano sufficientemente regolati dalle disposizioni che procedono.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Dove si parla del termine di sei mesi invece di dire « entro sei mesi dalla data di questo decreto », si dovrà dire « entro sei mesi dalla data di questa legge »,

che è quella che sostituisce il decreto originario di cui è chiesta la conversione in legge.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta la modificazione?

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 8 con le modificazioni indicate dal relatore e accettate dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto previo coordinamento sul quale riferirà nella prossima seduta il relatore.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del R. decreto 26 ottobre 1919, n. 2098, che proroga le elezioni per tutti i collegi di Probiviri » (N. 120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1919, n. 2098, che proroga le elezioni per tutti i collegi dei probiviri ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge, 26 ottobre 1919, n. 2098, che proroga le elezioni per tutti i collegi di probiviri.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti luogotenenziali del 30 settembre 1915, n. 1492; del 31 ottobre 1915, numero 1575; dell'8 ottobre 1916, n. 1416; del 4 ottobre 1917, n. 1773, e del 6 ottobre 1918, n. 1641, per la proroga delle elezioni parziali dei collegi di probiviri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri di grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutti i collegi di probiviri istituiti nel Regno in conformità della legge 15 giugno 1893, n. 295, le elezioni che dovrebbero aver luogo la seconda domenica di novembre dell'anno corrente, sono rinviate alla seconda domenica di novembre dell'anno 1920 e i probiviri che hanno compiuto il quadriennio di carica rimangono in ufficio fino al 31 dicembre 1920.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

FERRARIS.

V. — *Il guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso » (N. 252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Udine, Belluno e Treviso ».

TAMASSIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA, *relatore*. I proprietari di fondi urbani delle città, che il progetto ricorda, du-

rante le terribili condizioni fatte loro dalla guerra, si trovavano in ben più che disastrose situazioni economiche.

Dovendo abbandonare tutto, erano quei cittadini costretti a ricorrere al credito, e al tasso elevato, che la carità di certi prestatori, e il momento poco propizio imponevano. Dall'una parte, saggio enorme dell'interesse, dall'altro scadimento di valore degli immobili situati in così disgraziate località. Un'esecuzione coatta di quei poveri beni pel mancato adempimento dell'obbligazione contratta, si sarebbe risolta in una nuova rovina per quei proprietari.

Il decreto-legge di cui oggi, in nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di proporre la conversione in legge, vuole ovviare a così gravi inconvenienti, dovuti allo stato di guerra. E perciò sospende, fino alla data ivi fissata, ogni esecuzione forzata, e nello stesso tempo, per salvaguardare i diritti dei creditori, sospende, fino a quella data, il corso della prescrizione per i termini riguardanti l'esercizio delle ragioni dei creditori stessi. Niente di più confacente all'*ars boni et aequi*, in un momento così fortunoso.

Ad evitare ogni anche remoto dubbio, l'Ufficio centrale, e spero che l'onorevole ministro di giustizia non abbia difficoltà alcuna ad accettare la modificazione, l'articolo 3 si presenta così modificato:

« La disposizione dell'articolo 1° non si applica al debitore stesso che con dichiarazione scritta, o comparando in giudizio con dichiarazione verbale, non si opponga alla espropriazione ».

Lasciando la frase « comparando in giudizio » si sarebbe potuto forse sostenere che basta la semplice comparsa in giudizio, per rinunciare al privilegio della ritardata esecuzione. Pur trattandosi di mandato a persona che è autorizzata a rappresentare in giudizio la parte, potrebbe accadere che, in conseguenza di un mandato anteriore alla data della legge, qualche sorpresa non fosse da escludere. La lieve correzione del nostro Ufficio, ripeto, tronca ogni dubbio. Detto questo, per tutto il resto del progetto, l'Ufficio centrale vi propone unanime la conversione in legge del decreto stesso.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta la modificazione?

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto la modificazione proposta all'articolo 2 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura del testo modificato dall'Ufficio centrale e accettato dal ministro:

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso, modificandosi però l'art. 3 del decreto stesso nei seguenti termini:

« La disposizione dell'art. 1 non si applica al debitore, che con dichiarazione scritta o, comparando in giudizio, con dichiarazione verbale, non si opponga alla espropriazione ».

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I procedimenti giudiziari ordinari per espropriazione forzata di beni immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso sono sospesi a tutto il 31 dicembre 1921.

Fino allo stesso termine rimane sospesa a favore dei creditori ogni decadenza o perenzione di termini processuali stabiliti dalla legge e anche la prescrizione preveduta nell'articolo 2144 del codice civile.

I creditori possono nondimeno notificare e far trascrivere il precetto per gli effetti stabiliti nell'art. 2085 del Codice civile e possono in virtù del precetto notificato e trascritto prima o dopo di questo decreto, ottenere i provvedimenti assicurativi autorizzati nello stesso articolo. Le istanze relative sono proposte al pre-

sidente del tribunale con procedimento stabilito per gli incidenti.

La notificazione del precetto, menzionata nel precedente capoverso, vale anche per gli effetti contemplati nell'articolo 687 del Codice di procedura civile.

Art. 2.

Nell'ordinanza o nella sentenza che provvede a norma del secondo capoverso dell'art. 1 possono essere stabilite norme speciali per il pagamento degli interessi dei debiti ipotecari mediante il reddito netto dell'immobile, ovvero per il deposito giudiziale del medesimo, con le garanzie e sanzioni convenienti ai singoli casi.

Art. 3.

La disposizione dell'art. 1 non è applicata qualora il debitore con dichiarazione scritta, ovvero comparando in giudizio con dichiarazione verbale, consenta alla espropriazione.

Art. 4.

A istanza del debitore potrà, in ogni caso, essere disposta nel giudizio di graduazione la riduzione della misura degli interessi insoluti a due terzi di quella stabilita nel contratto, o nella sentenza, da cui hanno titolo,

Art. 5.

Per i crediti non ancora scaduti, garantiti con ipoteca sugli immobili menzionati nell'art. 1, le annualità di interessi 1917, 1918 e 1919 che si trovino insolte in tutto o in parte, sono di diritto capitalizzate con decorrenza dal 1° gennaio 1920 salvo diverso accordo fra le parti.

La iscrizione ipotecaria è estesa di diritto a garantire l'importo degli interessi capitalizzati, anche per gli effetti stabiliti nell'art. 2010 del Codice civile e dalle leggi sul credito fondiario.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Con la entrata in vigore del presente decreto è abrogata, o rispettivamente derogata, ogni disposizione contraria o diversa da quelle contenute nel medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cusani Visconti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CUSANI VISCONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto ammiragli e brigadieri generali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cusani Visconti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti:

Senatori votanti	216
Maggioranza (il quarto dei votanti)	54
Ebbero voti:	
Il senatore Sinibaldi	177
» Cencelli	103
» Abbiate	60
Voti nulli o dispersi	25
Schede bianche	22

Proclamo eletti i senatori Sinibaldi, Cencelli e Abbiate.

Votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	224
Maggioranza (il quarto dei votanti)	56

Ebbero voti:

Il senatore D'Andrea	105
» Rota	87
» Spirito	85
» Lagasi	57
» Cencelli	25
Voti nulli e dispersi	19
Schede bianche	20

Proclamo eletti i senatori D'Andrea, Rota e Spirito.

Presentazione di una mozione.

PRESIDENTE. È stata presentata una mozione firmata da parecchi senatori.

Ne do lettura.

Il Senato:

considerate le difficoltà crescenti che incontra l'applicazione dei decreti legge sulle proprietà agricole, sulle assicurazioni per la invalidità e la vecchiaia, e contro la disoccupazione;

convinto che tali difficoltà non saranno superate se non quando detti decreti siano modificati in modo conforme alle necessità dell'agricoltura e nell'interesse di tutte le classi che a questa si dedicano;

chiede al Governo di sollecitare la discussione di tali decreti.

Agnetti, Bellini, Bergamasco, Brandolin, Cagnetta, Cassis, Campello, Cannavina, Castiglioni, Cattaldi, Cefaly, Colonna Fabrizio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Amicis Mansueto, Del Giudice, De Novellis, Di Bagno, Di Rovasenda, Faina, Francica Nava, Frascara, Gioppi, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Libertini, Malaspina, Mango, Mazziotti, Melodia, Niccolini Pietro, Nuvoloni, Passerini Angelo, Rebaudengo, Romeo, Rota Rossi Giovanni, Sili, Sormani, Suardi, Tassoni, Torlonia, Torrigiani Luigi, Valvassori Peroni, Vigoni, Zappi.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1920

PRESIDENTE. Poichè il Senato ha deliberato di prorogare questa sera le sue sedute, io mi farò premura di chiedere al Governo che stabilisca un giorno per la discussione di questa mozione.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici per sapere:

1° se sia vero che un capotreno, giorni or sono, siasi rifiutato di far viaggiare da Palazzolo sull'Oglio a Brescia un sacerdote bergamasco regolarmente munito di biglietto ferroviario, e, nel caso di risposta affermativa — che non sembra probabile — quali provvedimenti siano stati presi per mantenere forza alla legge e al diritto;

2° se sia anche vero — sempre che il fatto sia realmente accaduto — che il capostazione di Palazzolo siasi limitato, come narrano i giornali, a far le scuse al sacerdote, narrandogli, a titolo di conforto, come qualmente lo stesso infortunio era accaduto il giorno innanzi a un capitano.

Rampoldi.

Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri per sapere come intenda procedere di fronte al deliberato proposito che numerose amministrazioni comunali, uscite dalle ultime elezioni, vanno manifestando di volersi opporre al riconoscimento della trasformazione delle condotte mediche così dette a tutta cura, o piene, *in libere*, contravvenendo al disposto delle leggi e rendendo vani gli affidamenti già dati dalle autorità tutorie.

Rampoldi

Svolgimento dell'interrogazione dei senatori Reynaudi, Grandi e Frola.

PRESIDENTE. È pervenuta al banco della Presidenza la seguente interrogazione: « Chiediamo di interrogare l'onorevole ministro del tesoro ed il sottosegretario di Stato per le pensioni sui provvedimenti che intendano adottare in ordine ai voti espressi dalla Commissione

senatoriale che ha riferito sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore di pensionati di guerra » e cioè:

« 1° sollecito pagamento degli aumenti in base alla nuova legge, alle pensioni già liquidate;

« 2° acceleramento delle operazioni per la liquidazione delle pensioni tutt'ora in istruttoria;

« 3° collocamento dei mutilati ed invalidi. « Reynaudi, Grandi, Frola ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le pensioni, ha chiesto di rispondere subito a questa interrogazione; e, se non si fanno obiezioni, do facoltà di parlare al sottosegretario di Stato per le pensioni.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per le pensioni*. L'interrogazione presentata dagli onorevoli senatori Reynaudi, Grandi e Frola ha stretta relazione con la legge che ha testè votata il Senato a favore dei pensionati di guerra. Affinchè possa rispondere con maggior precisione sui voti espressi nella relazione senatoriale, dirò brevissimamente quali siano stati i criteri a cui la legge si è informata, trattando più precisamente dei provvedimenti che oggi hanno fatto oggetto dell'esame del Senato.

Gli elementi necessari alla compilazione del disegno di legge sono stati tratti dagli studi di un'apposita Commissione, la quale da tempo lavorava intorno ai miglioramenti da apportare alla legislazione sulle pensioni di guerra. I provvedimenti attuali sono essenzialmente diretti alla revisione delle pensioni degli ufficiali e ciò allo scopo di eliminare le ingiustizie e le sperequazioni che con le vecchie norme si verificavano. Così, ad esempio, quelle riguardanti gli ufficiali feriti in guerra, ai quali le pensioni venivano liquidate col grado che gli ufficiali stessi rivestivano al momento del congedamento e non già al momento in cui erano stati feriti. Questo trattamento, messo anche in relazione al fatto che, durante il periodo di degenza negli ospedali, gli ufficiali avevano potuto conseguire più promozioni, aveva portato ad una sperequazione fra le condizioni degli ufficiali messi in congedo poco tempo dopo la ferita e quelli trattenuti più lungamente negli ospedali. Con i provvedimenti attuali questa sperequazione viene a cessare,

Secondo criterio ispiratore degli attuali provvedimenti è stato quello di aumentare le pensioni ai militari di truppa: tale aumento è avvenuto nel senso che la pensione base è stata aumentata del doppio.

Credo opportuno di far presente al Senato che in base alle disposizioni di legge testè approvate un soldato cieco che nel 1911 avrebbe avuta una pensione di 1260 lire annue, oggi arriva ad una pensione di 7360 lire annue, sempre che abbia cecità completa ed, oltre ad essa, sia affetto da un'infermità ascritta alla prima categoria.

Un sottufficiale egualmente cieco che nel 1911 avrebbe riscossa una pensione di 2400 lire e che, prima degli attuali provvedimenti, avrebbe liquidato 7400 lire di pensione, oggi invece avrà una pensione di 8460 lire.

Un tenente dell'esercito o della marina, che è il grado rivestito dal maggior numero degli ufficiali mutilati, il quale fosse egualmente cieco, prima avrebbe avuto una pensione di 3240 lire; nel 1920, prima degli attuali provvedimenti, avrebbe avuto una pensione di lire 11,400; oggi invece verrà a prendere una pensione di 12,110 lire all'anno.

Come si vede, lo Stato, pur non ritenendo di aver compensato adeguatamente gli infortunati della guerra, ha fatto il possibile per metterli in una condizione meno disagiata, rispetto ai loro bisogni.

Su un altro punto io richiamo pure l'attenzione del Senato e, cioè, sull'aumento delle pensioni alle vedove con prole, ai genitori vecchi ed agli orfani. A questo proposito mi limiterò ad accennare che da una pensione base di 630 lire all'anno, con le nuove disposizioni testè approvate, le vedove, i genitori e gli orfani avranno diritto ad una pensione di 1230 lire. La pensione di 630 lire alle vedove con prole era evidentemente insufficiente, come tal era la pensione ai genitori vecchi, i quali venivano a prendere la terza parte della pensione accordata alle vedove e cioè appena 210 lire all'anno. Queste pensioni oggi vengono notevolmente aumentate.

Dopo gli schiarimenti che ho creduto opportuno di dare al Senato, passo a rispondere alla prima parte della interrogazione che mi è stata rivolta e cioè se il pagamento per questi nuovi aumenti testè approvati, ed il cui importo to-

tale arriva alla cifra di 300,000,000, sarà presto effettuato.

Certo è che si tratta di una questione grave e che importa seri studi e profonda cura per parte di coloro che devono assumere la responsabilità del pagamento degli aumenti in parola. Intanto, io debbo dichiarare che, per quanto riguarda gli ufficiali, non è possibile addivenire al pagamento di questi aumenti immediatamente, inquanto che per gli ufficiali occorrerà rivedere i fascicoli di ciascuno di essi, per ripristinare la condizione del grado al momento in cui intervenne la ferita. Non altrimenti si dovrà fare per i militari di truppa. Io spero - e son lieto di fare questa dichiarazione - che per questi ultimi possa provvedersi sollecitamente ed all'uopo ho già in istudio un brevissimo regolamento col quale si potrà, fra l'altro, stabilire che per i militari di truppa, per i quali difficilmente è intervenuta una promozione durante la degenza negli ospedali, si possa addivenire al pagamento degli aumenti delle pensioni senza bisogno di tornare a rivedere i fascicoli. Risulterà, così, chiara e tangibile la decisa volontà del Governo e delle Camere che questi aumenti siano nel più breve tempo erogati a favore dei militari di truppa.

Riassumendo, per quanto riguarda il pagamento degli aumenti delle pensioni ai militari di truppa, io m'auguro di poterlo fare eseguire nel più breve tempo possibile. Per gli ufficiali occorrerà, per le ragioni già dette, un tempo alquanto maggiore.

Acceleramento delle operazioni di liquidazione. Posso, innanzi tutto, assicurare che un notevole acceleramento nella liquidazione delle pensioni di guerra si è già verificato. Noi oggi abbiamo una produzione di 1300 pensioni al giorno, e non è un gettito indifferente. Sono in corso anche altri provvedimenti per cui è lecito sperare che arriveremo a 1500 liquidazioni al giorno.

Ma io lascio anche considerare a voi, onorevoli senatori, quanto sia difficile ottenere in materia un eccesso di acceleramento, specialmente quando occorre stabilire se la minorazione o la morte siano dipendenti da cause di servizio, nei casi in cui non si tratta di ferite d'arma da fuoco, ma di malattie.

In ogni modo il Governo farà tutto quanto il

possibile per poter soddisfare la legittima aspettativa degli aventi diritto.

L'ultimo voto espresso nella relazione senatoriale riguarda il collocamento dei mutilati e degli invalidi. Questa è una grave questione sotto il punto di vista economico e sociale, che assilla non solo uomini studio e uomini politici italiani ma anche uomini di studio e uomini politici di altri paesi di Europa.

È una questione molto grave. Noi abbiamo già una sottocommissione che la studia, la quale - sia detto a suo onore - ha dato prova di grande fattività, e che si riunirà precisamente dopodomani per portare in seno all'assemblea plenaria della Commissione le prime sue deduzioni, in dipendenza di uno studio di delibazione già fatto.

È mio proposito di prendere solleciti accordi col Ministero dell'industria e con i rappresentanti degli industriali e delle classi operaie per concretare disposizioni di legge, che valgano a collocare i mutilati e gli invalidi di guerra non soltanto negli uffici di Stato (il che sarebbe troppo poco, e assolutamente insufficiente alla risoluzione di un così grave problema) ma anche nell'industria e nei commerci, specialmente in quelle industrie che ebbero non lieve vantaggio della guerra. Perché, anche tenuto conto che i mutilati possano rendere meno di quanto non renda un uomo sano nelle condizioni normali della sua esistenza, al mutilato deve esser consentito, nonostante le sua minorazione, di ripagarsi, se così mi è lecito esprimermi, di quel tanto di più che ha anticipato al paese quando ha combattuto per la patria assicurando così indirettamente maggiori introiti all'industriale.

Io credo che gli onorevoli interroganti si abbiano a ritenere soddisfatti delle sommarie spiegazioni che ho potuto dare in questo momento.

REYNAUDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REYNAUDI. Prendo atto delle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole sottosegretario di Stato così promettenti e, data l'ora tarda, mi limito a ringraziare astenendomi da altre considerazioni.

FROLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Io pure prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato relative all'accoglimento delle conclusioni che vennero presentate dalla nostra Commissione speciale, e particolarmente delle dichiarazioni fatte che egli darà ogni opera per l'acceleramento sia del pagamento che della liquidazione delle pensioni. Questi sono i due punti cardinali, i due punti essenziali, per i quali tutti ricevono continue giuste istanze da parte degli interessati. Quindi urge provvedere, e con tutta sollecitudine e con tutta energia, perchè gli interessati possano avere ciò che loro spetta.

Io poi ho sentito l'onorevole sottosegretario di Stato parlare anche delle vedove. Orbene, io mi limito a pregarlo di prendere in considerazione la posizione speciale delle vedove, alle quali fu liquidata la pensione quando abbero il marito caduto in guerra, in confronto con le pensioni liquidate con la nuova legge. Lo prego quindi di considerare la discrepanza che vi è fra questa situazione di cose e vedere quali provvedimenti, o a termine della legge che abbiamo votata o altrimenti, possa far valere. Non aggiungo altro per non abusare della pazienza del Senato.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per le pensioni*. Per le vedove con prole si è provveduto all'aumento della pensione nei limiti del possibile, stanziando 74 milioni in aumento alle pensioni per genitori vecchi, vedove ed orfani.

Abbiamo ritenuto opportuno aumentare la pensione delle vedove con prole, in quanto che abbiamo considerato che i figli rappresentano, per la vedova, una minorazione di capacità al lavoro. Noi abbiamo considerato questo aumento come integrativo di tale minorazione, poichè l'assistenza ai figliuoli limita in modo notevole alla vedova la possibilità di provvedere ai suoi bisogni.

C'è poi una questione sollevata da molti e a cui credo abbia alluso anche il senatore Frola, e cioè che le vedove senza figli debbano essere considerate adeguatamente. Noi cercheremo, nei limiti del possibile, di assecondare le richieste che ci vengono da molte

Associazioni di vedove e di cui si è fatto eco, nel Senato, il senatore Frola, e mi auguro che il Governo possa soddisfare anche queste esigenze.

Faccio osservare che la legislazione italiana sulle pensioni di guerra è la più larga di tutte le legislazioni europee.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Prendo atto delle nuove dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario e lo ringrazio. Gli ricordo che occorre assolutamente equiparare le due pensioni: quella liquidata alle vedove dei caduti in guerra con quelle attualmente liquidate, e ciò per togliere una stridente difformità, una manifesta ingiustizia.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. È stata presentata una interrogazione del senatore Ciruolo.

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se e come egli creda di intervenire per

mettere il poeta umanista Sofia Alessio di Radicena in condizioni di poter dedicare l'alto ingegno, non alle scuole elementari nelle quali ora insegna, ma agli studi di lingua e letteratura latina, che già meritavano per tre volte il maggior premio nel concorso internazionale di Amsterdam, ai suoi poemi latini.

Ciruolo.

PRESIDENTE. In conformità della deliberazione che fu presa nella seduta di ieri, le sedute del Senato sono prorogate.

Il Senato si riunirà il giorno 28 corrente mese, alle ore 15, per la discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio del bilancio che verrà presentato nell'intervallo fra le sedute.

La seduta è tolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 13 gennaio 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche